

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA'
COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE**

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa a piani e programmi della procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come definita dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 (art. 6, comma 3) e s.m.i. L'intervento da sottoporre a verifica di Assoggettabilità riguarda la proposta di realizzazione di una strada di collegamento alla viabilità comunale in c. da Valle Campanile, costituente proposta di variante semplificata allo strumento urbanistico in vigore.

Infatti, tale progetto proposto rientra tra i piani enunciati all'art. 6, comma 3 del citato D. Lgs. 152/2006.

Il Testo Unico Ambientale è stato integrato in materia di VAS con il D.Lgs. 04/2008 che ha corretto ed integrato quanto disposto in precedenza nel D.Lgs. 152/06 estendendo il processo di VAS agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale e introducendo tra i principi di riferimento quelli inerenti allo sviluppo sostenibile intergenerazionale.

Il fine della valutazione è preservare la salute umana, la salubrità dell'ambiente, la capacità di riproduzione degli ecosistemi e la qualità della vita.

Con la VAS si valutano gli impatti diretti e indiretti del progetto sui seguenti fattori (art. 4 D.Lgs. 4/2008):

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione dei fattori sopraindicati.

integrati ai sensi del D.Lgs. n. 104/2017 e s.m.i. con i seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

La VAS, quindi, si svolge contestualmente al processo di elaborazione del progetto di modo che i processi di valutazione possano essere condotti in fase di formulazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto.


L'area oggetto di intervento è ubicata nella zona nord del Comune di Montenero di Bisaccia in C. da Valle Campanile e ricade in parte in zona territoriale omogenea di Tipo "C" e in parte nella sottozona agricola "E2" e pertanto, l'approvazione del progetto dovrà essere disposta secondo l'art. 19 del d.p.r. 327/2001.

N.B. LE TAVOLE CHE SEGUONO SONO FUORI SCALA – SUGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO RIPORTATE IN SCALA

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152



Img.3 Inquadramento Territoriale Catastale – fg. 41 P.lle 660, 552, 546, 545, 541, 670, 664, 663, 662, 661, 647, 646, 583.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direttiva 2001/42/Ce E Il D.Lgs. 152/06

Già dagli anni '70 è stata riconosciuta l'esigenza di una valutazione degli effetti ambientali dei piani urbanistici e territoriali quale strumento essenziale per uno sviluppo sostenibile. L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione. La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni. La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi. Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente imiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 14664/2026 del 02-02-2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA'
COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE**

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.»

D.Lgs. 16.01.2008, n. 4

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO ARRIVO N. 14664/2026 del 02-02-2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA'
COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE**

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 *[l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità. n.d.r.]*.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.»

La VAS nella Legge Regionale n. 26 del 26/1/2009 del MOLISE

Al momento l'unico riferimento normativo regionale per quanto concerne la VAS in Molise resta la DGR n. 26/2009.

Nell'ambito dei criteri generali per lo svolgimento della procedura si prevede che essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. Per razionalizzare il procedimento ed evitare duplicazioni delle valutazioni possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali;
- i P.R.G. e i P.di F., e loro varianti generali;

sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006. Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi. Per la regione Molise l'autorità competente è la struttura cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale la Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Disciplina regionale VAS per le procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi. Nella fattispecie, la disciplina VAS per le procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), avviate ai sensi del DPR n. 447/1998, è definita nell'Allegato 1r alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che:

- Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:
 - a) ricade nel "Settore della destinazione dei suoli" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE [in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, n.d.r.];
 - b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE [siti appartenenti alla Rete Natura 2000, n.d.r.].

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva [Direttiva 01/42/CE, n.d.r.] che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità (da parte dell'autorità procedente);
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;
- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni, al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte delle autorità ambientali e degli Enti territoriali coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti in relazione all'esigenza di sottoporre a VAS o meno la proposta di intervento;

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento alla viabilità comunale in c.da Valle Campanile che ha lo scopo di migliorare la viabilità all'interno del quartiere sia in termini di sicurezza che di accessibilità.

Il quartiere è stato interessato negli anni da un'intensa attività di urbanizzazione che ha portato all'insediamento di diversi nuclei famigliari determinando allo stato attuale la necessità di migliorare il sistema di viabilità interna anche in un'ottica di ulteriore trasformazione edilizia dell'area.

L'arteria stradale di cui al presente progetto coinvolge terreni di proprietà privata già occupati di fatto da un tracciato in terra battuta e misto stabilizzato e da strade interne di lottizzazione, pertanto, al fine di rendere accessibile l'intera area e creare un collegamento diretto, idoneo e sicuro, di tutti gli immobili presenti alla viabilità comunale principale, si è ipotizzata la realizzazione di una strada a senso unico con annessa pubblica illuminazione e marciapiedi, in variante al P.R.G..

È stata già acquisita preliminarmente la disponibilità da parte dei proprietari dei terreni privati interessati dall'intervento a cedere gratuitamente gli stessi all'Ente consentendone l'accorpamento al demanio stradale comunale e ottenuto l'accettazione della proposta avanzata al Giudice del Tribunale Ordinario di Larino per l'acquisizione dei terreni di cui alla procedura fallimentare n.7/2018 (Nota. Prot. n° 14403/2025).

Gli interventi di progetto consentiranno di adeguare la sicurezza e migliorare la percorribilità della viabilità comunale, nello specifico le lavorazioni riguarderanno:

- Risanamento del tracciato stradale esistente sconnesso mediante la posa di conglomerato bituminoso;
- Realizzazione di marciapiedi e impianto di pubblica illuminazione;
- Opere varie di sistemazione.

Nel dettaglio, l'area oggetto di intervento è ubicata nella zona nord del Comune di Montenero di Bisaccia in C. da Valle Campanile e ricade in parte in zona territoriale omogenea di Tipo "C" e in parte nella sottozona agricola "E2". La variante prevede l'implementazione della rete stradale prevista con un piccolo raccordo da realizzare nella zona "E2" agricola per ricollegare due tratti esistenti in zona "C" residenziale di espansione.

Essendo:

- la piccola bretella prevista sul lato esterno della zona C di piano verso la zona E, e quindi non interferente con altri piani di dettaglio;
- la variante non incide su nessun tipo di parametro urbanistico in termini di superficie o volumetrici;
- non inserisce nuovi vincoli di nessuna natura

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA'
COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE**

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

La variante al piano non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

ANALISI DEL SISTEMA VINCOLISTICO

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 1/12/1989 n. 24 PIANI TERRITORIALI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA (P.T.P.A.A.V.), l'intervento in oggetto ricade nel Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 1, Area MV2 (Aree con particolari ed elevati valori percettivi potenzialmente instabili e di rilievo produttivo) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 253 del 01-10-97. Area del basso Molise.

Per la sua appartenenza alla zona MV2, "area con esclusivi valori percettivi di grado elevato del P.T.P.A.A.V. ed essendo le categorie di uso antropico del tipo:

- c. 1 infrastrutture "a rete interrata";
- c. 4 infrastrutture "viarie carrabili-parcheggi";

l'interesse produttivo è tutelato mediante modalità TC1 con trasformazione condizionata a requisiti da progettuali da verificarsi in sede di rilascio del N.O. ai sensi della L. 1497/39.


l'interesse percettivo è tutelato mediante modalità VA con trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione dello strumento urbanistico.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
PROTOCOLLO ARRIVO N. 14664/2026 del 02-02-2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152




REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 14664/2026 del 02-02-2026
 Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Img.4: Stralcio PTPAVV.


INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilit  a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n  152



L'area di progetto non ricade in aree Rete Natura 2000




REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 14664/2026 del 02-02-2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

L'area di progetto non ricade in aree IBA (Important Bird Area)



Non risultano vincoli diretti sull'area di progetto (Area boschiva – Ope legis – Vincoli D.Lgs 42/04 art. 142, c. 1, esc. lett. E, H, M)

ELEMENTI DEL PAESAGGIO

Dal punto di vista paesaggistico l'area di progetto si pone in zona periurbana del comune di Montenero di Bisaccia, allo stato attuale densamente urbanizzata.

Gli interventi proposti avranno un bassissimo impatto ambientale e andranno a migliorare e riqualificare il contesto paesaggistico ambientale.

Il contesto ambientale paesaggistico rimarrà pressoché invariato, pertanto non si andranno a creare impatti visivi necessari di opere di mitigazione.

Dopo l'intervento proposto, il tutto continuerà ad essere in armonia con l'esistente, non alterando quindi in alcuna maniera la percezione visiva di un ipotetico osservatore, inoltre gli interventi oltre ad avere un impatto pressoché nullo consentiranno una miglioria di quello che sarà il contesto paesaggistico.

ECOSISTEMI

Il contesto in cui si colloca l'area di intervento è caratterizzato da un intenso grado di antropizzazione, che ha determinato il formarsi di una matrice paesaggistica rappresentata da un'estesa superficie artificiale (edifici, infrastrutture stradali, superfici artificiali) alla quale si affiancano terreni dotati di naturalità (incolto). Con riferimento specifico alla perimetrazione interessata dall'intervento questa, per la sua posizione ed il suo utilizzo, non ha sviluppato un ecosistema distintivo, essendo completamente urbanizzata, e non presenta al suo interno, né nelle immediate vicinanze, siti e/o biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico, né lembi di habitat prioritario e/o d'interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.

RUMORE E QUALITÀ DELL'ARIA

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Attivo N. 14664/2026 del 02-02-2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

Relativamente alla qualità dell'aria la fonte principale di inquinamento nella zona è il traffico. Nell'intorno dell'area non sono presenti fonti di rumore rilevanti ad eccezione di quelli generabili dal traffico. Le attività che, invece, genereranno il maggiore contributo in termini acustici e di qualità dell'aria, saranno temporanee e connesse alla fase di cantierizzazione dell'intervento stesso.

Pertanto il progetto in esame non genera un aumento della rumorosità (D.P.C.M. 01.03.1991) o un incremento dello stato vibrazionale indotto. Gli interventi di mitigazione che si potranno in essere saranno di tipo logistico (es. evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni significative).

INQUINAMENTO LUMINOSO

Sono presenti, nelle immediate vicinanze, fonti di inquinamento luminoso dato il tessuto fortemente urbanizzato.


ACCESSIBILITÀ DELL'AREA

L'accessibilità all'area è garantita dalla SS 157 e dalla strada comunale di quartiere. La realizzazione dell'intervento comporterà un'implementazione dell'infrastruttura esistente mediante collegamento alla viabilità esistente.

RETI TECNOLOGICHE

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze del sito oggetto di intervento.

Seguono foto del sito di intervento nel lotto.



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 14664/2026 del 02-02-2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA' COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 14544/2026 del 02/08/2026
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Del Documento



**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA'
COMUNALE IN C. DA VALLE CAMPANILE**

Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS

art. 12 del D.leg.vo 3/04/2006 n° 152

CONCLUSIONI

Dall'analisi dei potenziali effetti che l'intervento in esame provoca sull'ambiente è possibile affermare che non rientra nelle tipologie di opere da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica. A tal proposito si riepilogano di seguito le considerazioni conclusive ai fini della proposta di esclusione del progetto proposto dalla successiva fase di valutazione:

- La proposta progettuale verrà approvata in variante semplificata al Piano Regolatore Generale vigente, secondo quanto previsto dall'Art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- il progetto non influenza altri piani o programmi;
- il progetto non ha rilevanza nei confronti della normativa ambientale vigente;
- l'area in esame non rientra tra i paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o internazionale (Area boschiva – Ope legis – Vincoli D.Lgs 42/04 art. 142, c. 1, esc. lett. E, H, M);
- in riferimento al valore e vulnerabilità delle aree in esame si riscontra che l'area interessata dall'intervento in questione non ricade in aree Rete Natura 2000;
- non si evidenziano impatti ambientali significativi, né un eventuale carattere cumulativo degli impatti residui;
- i potenziali impatti ambientali identificati (relativi all'esclusiva fase realizzativa dell'opera), benché non significativi, possono essere mitigati in sede di approvazione a cui sarà soggetto l'intervento in progetto;
- gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione del progetto sulla componente atmosfera non risultano significativi;
- gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione del progetto sulle risorse idriche e sul suolo non risultano significativi in quanto non determina modifiche di rilievo negli utilizzi delle risorse idriche, non interferisce con le risorse idriche sotterranee;
- relativamente alla componente paesaggio, si ritiene l'intervento non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

Le valutazioni effettuate non hanno portato all'individuazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica. Inoltre, verranno impiegate azioni di mitigazione riferite soprattutto all'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri ecologici, al fine di contenere le quote di suolo impermeabilizzato e le emissioni nell'ambiente. Da quanto sopra esposto e in considerazione alla natura ed entità dell'intervento (costituente variante semplificata al PRG vigente, ai sensi dall'art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) si ritiene che, gravando l'area di influenza dello stesso su una limitata scala locale già urbanizzata, da esso non ci si debba attendere incremento degli impatti rispetto a quelli potenzialmente derivanti dalle previsioni dell'attuale PRG.

Pertanto si propone di non assoggettare l'intervento in questione a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Per tutto quanto non riportato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici e tecnici che compongono il presente progetto.